COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE **COPIA**

N. 27 DATA 28.12.2018

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, aperta al pubblico - in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

1	**PRATICO' Antonio**	**SINDACO**	**SI**
2	**CEGLIE Rosa**	**CONSIGLIERE**	**SI**
3	**DEPRESBITERIS Laura**	**CONSIGLIERE**	**NO**
4	**DE LORENZO Antonino**	**CONSIGLIERE**	**SI**
5	**MAIORANA Anna**	**CONSIGLIERE**	**SI**
6	**FORTUNATO Pasquale**	**CONSIGLIERE**	**SI**
7	**MARSIGLIA Fernando**	**CONSIGLIERE**	**SI**
8	**FILIPPELLI Carmela**	**CONSIGLIERE**	**SI**
9	**DE PRESBITERIS Angelo**	**CONSIGLIERE**	**SI**
10	**SCORZA Norina**	**CONSIGLIERE**	**SI**
11	**MARSIGLIA Francesco**	**CONSIGLIERE**	**SI**
12	**MALVAROSA Maria Pia**	**CONSIGLIERE**	**NO**
13	**MARCUCCI Davide**	**CONSIGLIERE**	**SI**

Totale: presenti n. 11 assenti n. 2 (Depresbiteris Laura, Malavarosa Maria Pia).

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico.

Il **Sindaco - Presidente** illustra la proposta precisando il contenuto della nota a firma del Responsabile del Servizio Finanziario Prot. 34661/2018 ad integrazione e precisazione della proposta stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, delT.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del2016";

- ovvero,alsoloscopodiottimizzareevalorizzarel'utilizzodibeniimmobilifacenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere oggetto di riassetto (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2,T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2,T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e purché l'affidamento dei servizi alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società in houseproviding, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 25 del 30.10.2017 si era provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., e che in esito alla stessa NON era emersa la necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione delle stesse;

EFFETTUATA, ora, la ricognizione annuale delle società partecipate e rilevate le seguenti partecipazioni del Comune di Praia a Mare:

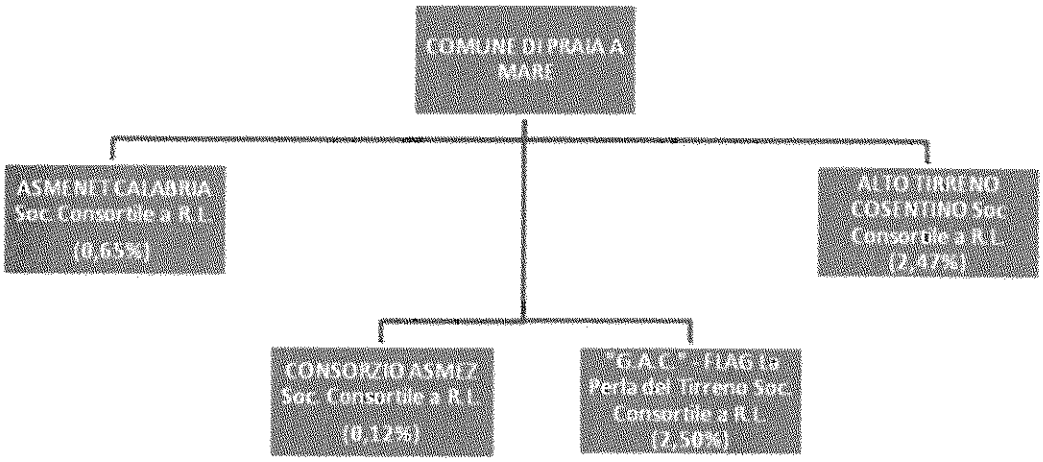

ND	Denominazione	Classificazione	Città	% di part.
1	Alto Tirreno Cosentino Società Consortile A.R.L.	Società partecipata	Verbicaro	2,47%
2	Flag La Perla del Tirreno S.C.A.R.L.	Società partecipata	Belmonte Calabro	2,50%
3	Asmenet Calabria soc. cons. a.r.l.	Società partecipata	LameziaTerme	0,65%
4	ConsorzioAsmez	Società partecipata	Napoli	0,12%

DATO ATTO che nei confronti delle società partecipate dal comune di Praia a Mare non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 per cui NON necessita l'adozione di un piano di razionalizzazione;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che:
- le Società Partecipate svolgono una funzione essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e producono servizi di interesse generale;
- il Comune è proprietario, rispettivamente, del 2.47% e del 2,50% del capitale sociale, dell 0.65% e dello 0.12% e pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione delle partecipate; potrebbe, al più, optare per la cessione delle proprie quote;
- i dati di bilancio delle società sono positivi e le stesse hanno chiuso gli ultimi esercizi con un utile fatta eccezione con riferimento alle seguenti Enti partecipati:

- CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A Responsabilità Limitata: I bilanci 2017 e 2016 hanno evidenziato risultati di esercizio negativi rispettivamente per euro 88.122,00 e euro 62.331,00, mentre tutti

quelli degli anni precedenti sono positivi. Tuttavia questo Ente costituito come consorzio ai sensi degli art. 2602 e seguenti del Codice civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs 175/2016. Sul punto si è espressa la Corte dei Conti Campania con deliberazione n. 73/2017;

- Alto Tirreno Cosentino Società Consortile a Responsabilità Limitata.: il solo bilancio 2017 ha evidenziato una perdita di € 3.656, mentre tutti glia altri sono positivi. La società fornisce servizi di assistenza, consulenza e promozione ai Comuni afferenti all'area del Patto Territoriale. Rientra in quanto previsto dall'art. 26 comma 7 del D.lgs 175/2016. (Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997).

RITENUTO, pertanto, di mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalle società;

VISTE le schede di rilevazione predisposte secondo i modelli del MEF e agli atti dell'ufficio Finanziario;

Udita la seguente discussione:

Prende la parola il Consigliere di Minoranza, **Marcucci Davide**, il quale legge un intervento (che si allega).

Il Sindaco ricorda quale sia l'esatto contenuto del suo intervento nella precedente deliberazione 25/2017 e anche il contenuto del parere del revisore che differiscono entrambi da quanto riferito dal Consigliere Marcucci.

La dichiarazione resa ed allegata agli atti da parte del Consigliere Marcucci Davide riporta parole ed affermazioni per come segue "e in quell'occasione anche il Sindaco aveva dichiarato di aver rappresentato al Presidente della Società interessata queste criticità". Tali affermazioni non risultano essere in linea con le dichiarazioni messe a verbale in data 30. 10.2017. Il Revisore ha fatto una raccomandazione diversa che il Comune non disattenderà.

Il Sindaco dichiara che quando invece la minoranza è propositiva l'amministrazione ne tiene conto e a tal proposito ricorda che il contributo da ultimo fornito dal Consigliere Marcucci e Malvarosa viene tenuto in debita considerazione. Poi riferisce di alcune notizie pubblicate che riporterebbero accuse infondate contro l'amministrazione. Il Consigliere Scorza non concorda con quanto affermato dal Sindaco e lo invita a leggere attentamente.

Ravvisata la propria competenza;

Visto i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti, che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

Visto il Parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti;

Con voti 8 favorevoli – 3 contrari (SCORZA Norina, MARSIGLIA Francesco, MARCUCCI Davide) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) DI APPROVARE la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dal Comune, dando atto che, in esito alla stessa, NON emerge la necessità di adottare alcun provvedimento di razionalizzazione, soppressione o fusione nei confronti delle sotto indicate società partecipate direttamente per come riportato nel seguente schema

ND	Denominazione	Classificazione	Città	% di part.
1	Alto Tirreno Cosentino Società Consortile A.R.L.	Società partecipata	Verbicaro	2,47%
2	Flag La Perla del Tirreno S.C.A.R.L.	Società partecipata	Belmonte Calabro	2,50%
3	Asmenet Calabria soc. cons. a.r.l.	Società partecipata	LameziaTerme	0,65%
4	ConsorzioAsmez	Società partecipata	Napoli	0,12%

2) DI FARE INTEGRALE RINVIO alla deliberazione di CC 25/2018, confermando in toto le determinazioni ivi assunte.

3) DI DEMANDARE al Responsabile Finanziario gli adempimenti e le comunicazioni previste per legge relative alla presente deliberazione.

Successivamente con separata votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli – contrari 3 (SCORZA Norina, MARSIGLIA Francesco, MARCUCCI Davide) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 del testo vigente, fatte salve le pubblicazioni di legge.

COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555
e.mail: compraia@tin.it
protocollo.praia@asmepec.it

Prot. 34661 del 27/12/2018

Al Sindaco
Del Comune di Praia a Mare

Oggetto: Precisazioni ad integrazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale "Ricognizione Annuale delle società partecipate"

Con riferimento alla proposta in oggetto all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 28/12/2018 si precisa che con riferimento alle seguenti Enti partecipati:

- CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A Responsabilità Limitata: I bilanci 2017 e 2016 hanno evidenziato risultati di esercizio negativi rispettivamente per euro 88.122,00 e euro 62.331,00, mentre tutti quelli degli anni precedenti sono positivi. Tuttavia questo Ente costituito come consorzio ai sensi degli art. 2602 e seguenti del Codice civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs 175/2016. Sul punto si è espressa la Corte dei Conti Campania con deliberazione n. 73/2017;

- Alto Tirreno Cosentino Società Consortile a Responsabilità Limitata.: il solo bilancio 2017 ha evidenziato una perdita di € 3.656, mentre tutti glia altri sono positivi. La società fornisce servizi di assistenza, consulenza e promozione ai Comuni afferenti all'area del Patto Territoriale. Rientra in quanto previsto dall'art. 26 comma 7 del D.lgs 175/2016. (Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997).

Tanto si comunica a integrazione e precisazione di quanto contenuto nella proposta.

COMUNE DI PRAIA A MARE · Cosenza ·

Il Responsabile Uff. Finanziario
Giuseppe Draghini

PUNTO 5

Ricognizione partecipate

Anche per questa proposta presentata vi sono delle riserve. Le riserve sono le medesime espresse lo scorso anno, già indicate nella delibera consiliare 25/2017, ed in quell'occasione, il revisore dei conti, seppur esprimendo voto favorevole, raccomandava di eliminare almeno 2 partecipate su 4 per il fatto che non rispettavano l'art. 20 del decreto 175/2016.

La proposta presentata in data odierna richiama espressamente la delibera CC 25/2017 e in quell'occasione anche il Sindaco aveva dichiarato di aver rappresentato al presidente della società interessata queste criticità; criticità che allo stato attuale non sembrano dissolte, pertanto il gruppo consiliare NOI PER PRAIA esprime parere sfavorevole alla proposta presentata.

GRUPPO CONSILIARE
NOI PER PRAIA

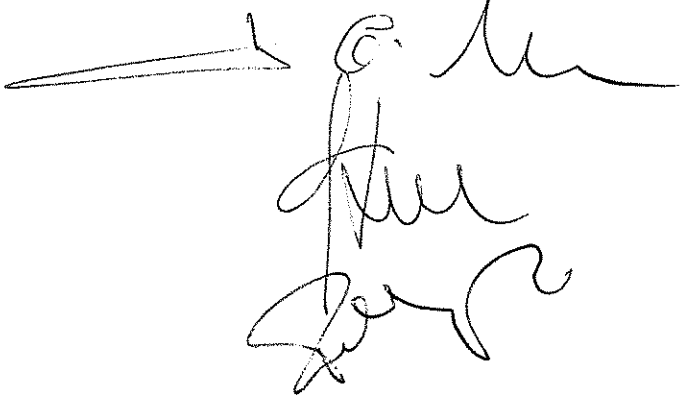

COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di Cosenza
27 DIC 2018
Prot. N. 34657 Cat. IV

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 26/2018
del 21/12/2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare per la ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente comunale.

La sottoscritta dr.ssa Serafina LARATTA, dottore commercialista con studio professionale in San Giovanni in Fiore (CS) alla via Roma n. 384/388, in qualità di Revisore Unico del Comune di Praia a Mare, nominata con deliberazione consiliare n. 23 del 30/10/2017,

Vista la proposta di deliberazione consiliare di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie;

Visto il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Atteso che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Vista la precedente deliberazione n. 25 del 30/10/2017 con la quale il Comune di Praia a Mare ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., e che in esito alla stessa non era emersa la necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione delle stesse;

Vista la ricognizione annuale condotta dai competenti uffici del Comune di Praia a Mare che ha rilevato le seguenti partecipazioni:

NO	Denominazione	Classificazione	Città	Perc.
1	Alto Tirreno Cosentino Società Consortile A.R.L.	Società partecipata	Verbicaro	2,47%
2	Flag La Perla del Tirreno S.C.A.R.L.	Società partecipata	Belmonte Calabro	2,50%
3	Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.	Società partecipata	Lamezia Terme	0,65%
4	Consorzio Asmez	Società partecipata	Napoli	0,12%

Preso atto che nei confronti delle società partecipate dal Comune di Praia a Mare non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 per cui non necessita l'adozione di un piano di razionalizzazione;

Preso atto che:

- nella proposta di delibera viene indicata quale essenziale l'attività svolta dalle società di cui sopra per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- il Comune è proprietario, rispettivamente, del 2,47% e del 2,50% del capitale sociale, dello 0,65% e dello 0,12% e pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione delle partecipate; potrebbe, al più, optare per la cessione delle proprie quote;

Preso atto della proposta di delibera volta a mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalle società;

Viste le schede di rilevazione predisposte secondo i modelli del MEF e agli atti dell'ufficio Finanziario;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

Tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie.

Il Revisore

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

[X] parere favorevole [ ] parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 19.12.2018

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

(Dott. Giuseppe DROGHINI)

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

[x] favorevole [ ] contrario

Praia a Mare, 19.12.2018

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

(Dott. Giuseppe DROGHINI)

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28.12.2018

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to (Antonio Praticò)	**F.to (Avv. Rosa SANTORO)**

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Praia a Mare addì 10.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANTORO

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 10.01.2019 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 25.01.2019.

E' divenuta ESECUTIVA,

☐ - Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X - Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatte salve le pubblicazioni di legge.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10.01.2019 al 25.01.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Rosa SANTORO)